

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'articolo 15 in materia di vigilanza e di contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e in particolare l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, che all'articolo 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle Banche di credito cooperativo al 1° gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2006, recante modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 8 febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013, recante criteri e modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2014, in materia di vigilanza sulle società di mutuo soccorso;

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3958 del 19 dicembre 2006, in materia di recesso di società cooperative dalle Associazioni nazionali riconosciute - ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2015/2016;

Decreta:

Art. 1.

Contributo delle società cooperative

1. Il contributo dovuto dalle società cooperative per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

	<i>Fasce e importo</i>	<i>Parametri</i>		
		<i>Numero soci</i>	<i>Capitale sottoscritto</i>	<i>Fatturato</i>
a)	€ 280,00	fino a 100	fino a € 5.160,00	fino a € 75.000,00
b)	€ 680,00	da 101 a 500	da € 5.160,01 a € 40.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00
c)	€ 1.350,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d)	€ 1.730,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e)	€ 2.380,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	superiore a € 2.000.000,00

2. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'articolo 2425 del Codice Civile.

3. Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'articolo 2424 del Codice Civile - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'articolo 2425 del Codice Civile.

4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

